



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

### CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

#### **ORDINANZA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Palermo;

**VISTE:** la nota prot. n. 030RM24 datata 29/01/2024 e la successiva mail in data 30/01/2024 con le quali la “POLISERVIZI S.R.L.”, con sede in via S. Andrea delle Fratte n.24 del Comune di Roma - P.IVA 02864720103, ha comunicato che, nell’ambito del progetto “Isole Minori”, la società Faromar è stata designata dalla società Infratel Italia S.p.a. (Società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per effettuare le attività di ripristino del cavo di trasmissione dati in fibra ottica in località Punta Cavazzi dell’Isola di Ustica . Detta attività sarà svolta dal 6 febbraio al 28 febbraio 2024 con l’impiego di Operatori Tecnici Subacquei e con l’ausilio dei seguenti mezzi nautici minori della ditta Faromar: M/b “**Drago Primo**” iscritta al numero 2574 nel Registro Navi Minori e Galleggianti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, M/b “**Drago**” iscritta al numero 2547 nel Registro Navi Minori e Galleggianti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, M/b “**Frank**” iscritta al numero 2548 nel Registro Navi Minori e Galleggianti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;

**VISTO** il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare – 1972 emendato dall’I.M.O. con risoluzione A.464 (XII) adottata il 19 novembre 1981 (COLREG 72/81)” nella sua versione aggiornata;

**CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdichino temporaneamente il tratto di mare interessato dai lavori in parola e prevengano, pertanto, il verificarsi di eventuali danni a persone e/o cose;

**RITENUTO** di dover limitare l’adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza dell’Autorità Marittima limitatamente ai limiti giurisdizionali del Circondario Marittimo di Palermo;

**VISTI:** gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

# RENDE NOTO

in località Punta Cavazzi dell'Isola di Ustica, da giorno 6 febbraio 2024 a giorno 28 febbraio 2024, la società "Faromar" effettuerà l'attività di ripristino di un cavo di trasmissione dati in fibra ottica. Detta attività, condotta nell'ambito del progetto "Isole Minori", sarà svolta con l'impiego di Operatori Tecnici Subacquei e con l'ausilio dei seguenti mezzi nautici minori: M/b "Drago Primo" iscritta al numero 2574 nel Registro Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, M/b "Drago" iscritta al numero 2547 nel Registro Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, M/b "Frank" iscritta al numero 2548 nel Registro Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

Dette operazioni saranno eseguite per l'intero arco giornaliero (H24), esclusivamente in condizioni meteo-marine favorevoli, nell'area di intervento meglio specificata nel seguente stralcio fotografico, costituente parte integrante del presente provvedimento ordinatorio:



id	WGS 84 - EPSG 4326					
	Latitudine	Longitudine	Latitudine	Longitudine	Latitudine	Longitudine
1	38,693	13,155	38° 41.580' N	13° 09.307' E	38° 41' 34,804" N	13° 09' 18,418" E
2	38,693	13,155	38° 41.556' N	13° 09.274' E	38° 41' 33,367" N	13° 09' 16,412" E
3	38,692	13,155	38° 41.527' N	13° 09.320' E	38° 41' 31,592" N	13° 09' 19,181" E
4	38,693	13,156	38° 41.552' N	13° 09.347' E	38° 41' 33,144" N	13° 09' 20,812" E

## ORDINA

### Articolo 1

#### (Interdizione dell'area)

Nella zona di mare di cui sopra, durante tutto il periodo di esecuzione dell'attività di cui in premessa, le unità navali specificate nel "RENDE NOTO" dovranno essere considerate come **NAVE CON MANOVRABILITÀ LIMITATA** ai sensi della regola 3) lett. ii) del "Regolamento

Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare” e, pertanto, dovranno utilizzare i segnali previsti dal predetto Regolamento.

Le stesse unità navali dovranno esporre la lettera “A” del Codice Internazionale dei Segnali per indicare la presenza di sommozzatori in immersione.

Per quanto sopra, per tutta la durata delle operazioni, nel raggio d'azione di mt. 500 (cinquecento) centrato sulle unità navali impiegate nella zona di mare sopra indicata, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento dei lavori in questione, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale che non faccia parte della Ditta che esegue i lavori;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia professionale che sportiva, sia essa di superficie che subacquea;
- effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela e a motore;
- svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzati da questa Autorità Marittima;

## **Articolo 2**

### **(Deroghe)**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- a) le unità navali ed il personale facente capo alla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
- b) le unità della Guardia Costiera e delle forze di Polizia in servizio di vigilanza/controllo.

## **Articolo 3**

### **(Obblighi della Ditta operante/Comandi di bordo)**

**E' fatto obbligo alla Ditta incaricata dell'esecuzione dell'attività in parola:**

1. le operazioni dovranno avvenire con condizioni meteo-marine favorevoli e non devono essere interrotte se non per cause di forza maggiore; ogni eventuale interruzione dei rilievi dovrà essere immediatamente comunicata a questo Comando;
2. adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare qualsiasi danno all'ambiente marino nello svolgimento dei lavori in parola;
3. osservare tutte le prescrizioni di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro ed i relativi divieti previsti dalle vigenti norme in materia;
4. immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorché dovessero peggiorare le condizioni meteomarine, comunque su eventuale richiesta di sospensione ordinate da questa A.M.;
5. le unità navali impiegate dovranno essere appositamente segnalate durante l'attività di lavoro con i prescritti segnali del C.I.S.;
6. l'intero personale impiegato dovrà essere correttamente inquadrato nell'organizzazione, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, infortunistica, d'igiene e salute del lavoro;
7. le unità navali impiegate dovranno avere la certificazione amministrativa e tecnica in corso di validità;

8. la predetta Ditta dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa contro terzi per lo svolgimento dell'attività in oggetto;
9. durante l'esecuzione delle operazioni dovrà essere assicurato ascolto radio continuo sul canale 16 VHF;
10. a prescindere dagli obblighi testé imposti la predetta Ditta dovrà adottare ogni accorgimento e precauzione al fine di evitare situazioni di pericolo che possano crearsi per i lavoratori stessi e per i terzi;
11. la predetta Ditta, oltre a tutte le responsabilità derivanti dalla legge, dovrà mettere in atto ogni utile accorgimento per segnalare eventuali pericoli alle unità che eventualmente si avvicinasero nella zona dei lavori;
12. tutto il personale impiegato nelle operazioni deve essere coperto da idonea polizza assicurativa ed inoltre, possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
13. nei casi di posa/abbandono di apparecchiature/attrezzature in mare sia tempestivamente data comunicazione a Mariscilia e a questa Capitaneria di Porto specificando inoltre:
  - ✓ modalità di segnalazione;
  - ✓ posizione;
  - ✓ motivi mancato recupero;
  - ✓ azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione.
14. adottare ogni misura atta a evitare inquinamenti di ogni genere;
15. non arrecare danni alle risorse biologiche marine;
16. i Comandanti delle unità navali operanti in mare, dovranno avere cura di prendere visione delle Ordinanze relative a divieti e prescrizioni vigenti nelle acque di giurisdizione di questo Circondario Marittimo;
17. i Comandanti delle unità navali operanti in mare e la Ditta committente i lavori, dovranno segnalare tempestivamente ogni eventuale inconveniente che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività nelle acque di giurisdizione di questo Circondario Marittimo;
18. la ditta "Poliservizi s.r.l." ha l'obbligo di munirsi di ogni eventuale autorizzazione/nulla-osta di competenza di Organi e/o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.
19. l'inizio dell'esecuzione dei lavori, vale quale accettazione incondizionata delle clausole sopra estese.

#### **Articolo 4**

##### **(Condotta delle unità in prossimità dell'area interessata dalla campagna rilievi)**

Fermo restando quanto già prescritto all'articolo 1, è fatto altresì obbligo a tutte le unità navali in navigazione in prossimità delle zone di mare di cui al "RENDE NOTO", di procedere con cautela e prestare massima attenzione alla navigazione in modo da non intralciare il normale e sicuro svolgimento dei lavori, rispettando altresì sempre le vigenti disposizioni del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare ed adottando anche tutte le misure cautelari che il caso richiede.

## **Articolo 5**

### **(Disposizioni finali)**

Le ditte "Poliservizi s.r.l.", "Faromar" ed i Comandanti delle unità navali operanti in mare, dovranno attenersi alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, manlevando l'Autorità Marittima da eventuali responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra.

## **Articolo 6**

### **(Sanzioni)**

1. I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri differente illecito amministrativo o costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti a norma degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art.53 del D.lgs. 18/07/2005 n.171, così come modificato dal D.Lgs n.229/2017.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/palermo](http://www.guardiacostiera.it/palermo), nonché opportuna diffusione agli interessati.

**d'Ordine  
IL CAPO REPARTO  
TECNICO AMMINISTRATIVO f.f.  
C.F. (CP) Filippo M. PARISI**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82